

## REGOLAMENTO ELETTORALE

### Articolo 1

(Indizione delle elezioni)

1. Con i modi e i tempi previsti dallo Statuto e/o dai regolamenti interni il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a convocare l'Assemblea ordinaria per le elezioni delle cariche sociali.

### Articolo 2

(Commissione elettorale)

1. Alle varie operazioni presiede una "Commissione elettorale" composta da 3 (tre) membri. Per l'esplicazione del proprio mandato la Commissione elettorale sarà assistita dal personale di segreteria dell'associazione.

2. I 3 (tre) membri della Commissione elettorale sono nominati nel rispetto dell'alternanza di genere dal Consiglio di Presidenza Nazionale uscente, che può sceglierli anche tra non iscritti. La Commissione elettorale non può essere composta né da membri uscenti di organi elettivi né da candidati a medesimi organi.

3. La Commissione elettorale deve essere nominata entro il 31 dicembre 2025 con Delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale.

### Articolo 3

(Designazione delle candidate e dei candidati)

1. La designazione delle candidate e dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche negli organi sociali è effettuata a mezzo di liste spontanee.

2. Le liste devono essere sottoscritte:

- a) da 50 (cinquanta) socie e/o soci appartenenti ad almeno 3 (tre) Regioni per il Consiglio di Presidenza Nazionale;
- b) da 10 (dieci) socie e/o soci appartenenti ad almeno 2 (due) Regioni per la Commissione Deontologica;
- c) da 5 (cinque) socie e/o soci appartenenti ad almeno 2 (due) Regioni per il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. I sottoscrittori delle liste dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti all'associazione al momento del deposito delle liste ovvero con la quota sociale 2026, pena la nullità della loro sottoscrizione e, di conseguenza, la nullità di presentazione della lista.

4. Le liste devono essere depositate presso AssoCounseling a partire dalle ore 10:00 di lunedì 5 gennaio 2026 fino alle ore 12:00 di venerdì 23 gennaio 2026. Il deposito può avvenire o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria@pec.assocounseling.it](mailto:segreteria@pec.assocounseling.it) o tramite consegna a mano presso la sede legale di AssoCounseling.

5. Non si può appartenere a più liste concorrenti. Non è possibile candidarsi per più di un organo sociale. Uno stesso socio non può proporre e sottoscrivere più liste per il medesimo organo sociale.

AssoCounseling			Regolamento Elettorale R18				
Data Emissione	14/03/2014	Data Revisione	12/09/2025	Indice Revisione	Rev. 4	Pag.	1 di 3

6. Nel rispetto delle procedure formali previste dall'art. 12, comma 4 dello Statuto sociale, alle liste è consentito indicare opzionalmente il nominativo della persona designata alla carica di Presidente.

#### Articolo 4

##### (Liste)

1. Le liste contenenti cognome, nome e codice di iscrizione delle candidate e dei candidati devono essere validate e dichiarate ammissibili dalla Commissione elettorale.
2. Ogni lista deve fare riferimento all'organo sociale per il quale si propone: Consiglio di Presidenza Nazionale, Commissione Deontologica, Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Ciascuna lista deve contenere i nomi delle candidate e dei candidati, nel numero previsto dallo Statuto vigente all'atto della presentazione:
  - a) da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri per il Consiglio di Presidenza Nazionale;
  - b) 5 membri per la Commissione Deontologica;
  - c) 3 membri per il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Le candidate e i candidati dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti all'associazione al momento del deposito delle liste ovvero con la quota sociale 2026, pena la nullità della loro candidatura.
5. Le liste in riferimento al Consiglio di Presidenza Nazionale dovranno inoltre essere accompagnate da un sintetico programma che ne descriva: a) indirizzo politico-professionale; b) proposte; c) linee guida per il mandato per il quale ci si candida.
6. Le liste saranno siglate e numerate progressivamente, per la loro univoca identificazione. La numerazione sarà attribuita sulla base cronologica di deposito secondo un criterio ascendente (lista n. 1, lista n. 2, lista n. 3, etc.).
7. Le liste verranno pubblicate a cura degli uffici di AssoCounseling sul sito web dell'associazione.

#### Articolo 5

##### (Versamento quote sociali elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo – ovvero le socie e i soci votanti – dovrà essere in regola con i pagamenti dovuti all'associazione al momento della votazione ovvero con la quota sociale 2026.

#### Articolo 6

##### (Cause di esclusione)

1. Dalle liste concorrenti ammesse alle elezioni dalla Commissione elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi di quelle candidate e di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 4 del presente Regolamento o che, comunque, risultassero esclusi dall'elenco delle iscritte e degli iscritti. Le candidate e i candidati depennati d'ufficio dovranno essere sostituiti in egual numero, a cura dei proponenti la lista, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta comunicazione di esclusione. Qualora non sia possibile effettuare tale sostituzione, la lista andrà automaticamente a decadere.

AssoCounseling			Regolamento Elettorale R18				
Data Emissione	14/03/2014	Data Revisione	12/09/2025	Indice Revisione	Rev. 4	Pag.	2 di 3

2. Sono escluse tutte quelle liste depositate fuori dai tempi previsti dall'articolo 3, comma 4 del presente regolamento.

3. Sono escluse tutte quelle liste sottoscritte da un numero di socie e/o soci inferiore a quello previsto dall'articolo 3, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 7  
(Votazioni)

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale, con apposita delibera, stabilisce le modalità di voto, la finestra temporale in cui esercitare tale diritto e provvede a convocare le elezioni. La convocazione avviene tramite email e tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'associazione.

2. Ogni socio esprime il proprio voto su 3 (tre) diverse schede, ognuna in riferimento a uno dei 3 (tre) organi sociali elettivi: Consiglio di Presidenza Nazionale, Commissione Deontologica, Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Ogni socio può votare per una sola lista.

Articolo 8  
(Quorum)

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero delle liste candidate.

Articolo 9  
(Parità di voti)

1. Qualora due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Articolo 10  
(Proclamazione dei risultati)

1. I risultati delle votazioni saranno proclamati dal/dalla Presidente uscente durante il convegno annuale e comunicati tempestivamente a tutte le socie e a tutti i soci per email nonché attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'associazione.

Articolo 11  
(Ricorso)

1. Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione elettorale, alla quale va rivolto il ricorso.

2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione per gli organi sociali.

AssoCounseling			Regolamento Elettorale R18				
Data Emissione	14/03/2014	Data Revisione	12/09/2025	Indice Revisione	Rev. 4	Pag.	3 di 3